



COMUNE DI NOCIGLIA
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 30-11-2022

**Oggetto: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DI CUI ALL'ART. 235
DEL D. LGS. N. 267/00.**

L'anno Duemilaventidue il giorno Trenta del mese Novembre alle 15:56 e prosiegua, nella sede Municipale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

VADRUCCI VINCENZO
NUTRICATO LUANA
DRAGONE STEFANIA
LAZZARI ALESSANDRA
LAZZARI MARCELLO BRUNO
SANCESARIO PASQUALE ANTONIO
ZAPPATORE ROBERTA
VIVA FABIO
MARTELLA MASSIMO
DEL GIUDICE GRECO ANTONIO MARIA SALVATORE

Assenti:
PALMA PASQUALE

Partecipa il Segretario Dott. Mario TAGLIAFERRO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE
Addì, 22-11-2022

Il responsabile del servizio
F.to Dott. Giovanni RIZZO

REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE
Addì, 22-11-2022

Il responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Giovanni RIZZO

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione avente a oggetto la nomina del revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D. Lgs. n. 267/00, dando atto che ogni 3 anni il revisore decade dal proprio incarico per legge e la Prefettura di Lecce procede all'estrazione di un nuovo revisore.

Per il Comune di Nociglia il primo nominativo estratto è stato quello della d.ssa PICOCO Anna Carmela, il secondo è il dr. VISTA Mario e il terzo la d.ssa VENNERI Anna Valeria.

Il Sindaco comunica, quindi, che il Comune di Nociglia ha inviato formale richiesta di disponibilità ai revisori estratti e la prima estratta, d.ssa PICOCO Anna Carmela, ha dato formalmente la propria disponibilità a ricoprire l'incarico. Il Consiglio Comunale, di conseguenza, deve procedere alla nomina.

A questo punto chiede di poter intervenire il Consigliere Comunale Martella Massimo, il quale dà l'in bocca al lupo alla d.ssa PICOCO e ringrazia il revisore uscente dr. INGUSCIO.

Il Sindaco porge quindi al nuovo organo di revisione gli auguri di un buon lavoro e ringrazia per l'operato il revisore uscente.

Non avendo alcun altro Consigliere Comunale chiesto la parola, viene posta ai voti l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- Art. 234 (Organo di revisione economico-finanziario): “2. *“I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri”.* 3. *“Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;* 4. *“Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina”;*
- Art. 235 (Durata dell'incarico e cause di cessazione): “1. *L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.*; 3. *Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato”;*
- Art. 236 (Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori): “1. *Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.* 2. *L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.* 3. *I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”;*
- Art. 238 (Limiti all'affidamento di incarichi): “1. *Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto*

incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti”;

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138: *“A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo”;*
- il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 con il quale, in attuazione dell'art. 16 di cui sopra, è stato adottato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e sono state definite le modalità di scelta dell'organo di revisione mediante sorteggio dall'elenco dei Revisori effettuato dalla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente (art. 5);
- il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato l'organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2019/2022 nella persona del dottor Vittorio Inguscio, come previsto dall'art. 235 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO CHE il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della data di scadenza dell'Organo di Revisione, affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza, di cui il primo è designato per la nomina di Revisore dei Conti, mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

DATO ATTO CHE la popolazione del Comune di Nociglia alla data del 31 dicembre 2021 risulta essere di 2166 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico;

CONSIDERATO CHE:

- il Responsabile del Settore Economico - Finanziario con nota prot. 4876 del 12.10.2022 ha comunicato alla Prefettura di Lecce la cessazione in data 18.10.2022 dell'organo di revisione in carica, chiedendo l'avvio del procedimento di designazione mediante estrazione dell'organo costituito da n. 1 componente;
- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, presso la sua sede, il giorno 19.10.2022 ha proceduto all'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune e, come da verbale, prot. n. 0165558 di pari data, acquisito al n. 5128 di pari data del protocollo dell'Ente, risultano estratti, nell'ordine di seguito indicato, i seguenti professionisti: 1) PICOCO Anna Carmela - Primo Revisore Estratto; 2) VISTA Mario - Prima Riserva Estratta; 3) VENNERI Anna Valeria - Seconda Riserva Estratta;
- questo Comune, con nota prot. n. 5149 del 20.10.2022, ha provveduto a richiedere alla dottoressa PICOCO Anna Carmela, Primo Revisore Estratto, la disponibilità all'assunzione dell'incarico;
- la dottoressa PICOCO Anna Carmela (C.F. PCCNCR63M42G187R), nata a Ostuni (BR) il 02.08.1963 e ivi residente in Contrada Monticelli a Mare s.n.c., Primo Revisore Estratto, con nota acquisita al n. 5702 del 21.11.2022 del protocollo dell'Ente si è dichiarata disponibile ad accettare la nomina, rendendo contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, nella quale attesta l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, di cui agli artt. 235, 236 e 238 TUEL;

VISTO l'art. 241 del D. Lgs 267/2000 (Compenso dei revisori): *“1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 6-bis (introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”*;

ATTESO CHE la giurisprudenza contabile ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità; il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno, in quanto per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; pertanto, l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore, se risiede in un altro Comune, è sempre dovuto; avendo la norma carattere tassativo (Corte dei conti - Lombardia, Sez. controllo, Delib. 15 ottobre 2015, n. 329; Corte dei conti - Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95; Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228);

CONSIDERATO CHE dal 1 gennaio 2018 i compensi dell'organo di revisione non sono più soggetti al taglio del 10 per cento, non essendo stata infatti inserita nella manovra di bilancio 2018 la proroga della stretta ai «costi della politica» avviata con l'articolo 6, comma 3 del D.L. n 78/2010, che stabiliva, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, la riduzione automatica del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 4 gennaio 2019, avente per oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.” (G.U. Serie Generale n. 3 del 04-01-2019);

VISTA la Tabella A del DM 21.12.2018, che stabilisce in €.6.030,00 il limite massimo del compenso base annuo lordo per i revisori contabili degli enti locali compresi nella fascia d) tra 2.000 e 2.999 abitanti;

LETTE le delibere della giurisprudenza contabile, e in particolare la seguente (Corte dei conti (Sezione di controllo per la Toscana., Delib., 14 novembre 2018, n. 76): *“(…) Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie “Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei*

rimborsi per spese di viaggio e altro. Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina" (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG). Ad avviso della Sezione delle Autonomie, inoltre, "la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l'autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione (arg. Sez. Aut. delib. n. 11/2016/QMIG e, in tal senso, anche Sezione regionale di controllo per il Veneto delib. n. 355/2016/PAR). Anche le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, attraverso il meccanismo di cui all'art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 ("i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...") non incidono sull'assetto privatistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell'esercizio delle rilevanti funzioni del controllo" (deliberazione n. 16 cit.). Successivamente, con l'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, il legislatore aveva disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale norma, ispirata a criteri di contenimento della spesa pubblica, è stata pacificamente ritenuta applicabile anche all'organo di revisione contabile degli enti locali (si veda ad esempio Sezione controllo Veneto n. 355/2016 e precedenti ivi richiamati). Come noto, il termine originario del 1 gennaio 2011 è stato prorogato più volte dal legislatore, in ultimo dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, con cui è stata disposta l'estensione della disciplina recata dall'art. 6 citato fino al 31 dicembre 2017.(...) **Corre l'obbligo evidenziare che il Consiglio può in ogni caso deliberare compensi inferiori rispetto a quelli indicati nel D.M. del 2018, il quale – invero – fissa gli importi massimi che l'ente può riconoscere ai propri revisori.** Del resto, la Sezione delle Autonomie ha come noto affermato il principio per cui "... risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi" (deliberazione n. 16 cit.). Si consideri altresì che **l'ente locale dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del compenso dei revisori, seppur nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 241 citato e del D.M. del 2018.**"

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare con il presente atto il compenso spettante al Revisore ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, già stabilito con la richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.10.2019, nell'importo annuo lordo di €4.620,00 oltre cassa previdenziale e IVA se dovuta, di cui €4.200,00 per compenso ed €420,00 per maggiorazione per spesa di investimento superiore a media nazionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio che vengono così determinate: - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso spese effettivamente sostenute e documentate; - nel caso di utilizzo di mezzo proprio: indennità chilometrica in misura pari a un quinto del costo della benzina;

- corrispondere altresì al Revisore, solo qualora si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il vitto e l'alloggio nella misura determinata in funzione del D.L. 66 del 24.4.2014 e comunque in misura non superiore al 50% del costo complessivo dell'incarico e solo previa acquisizione del verbale dell'organo di revisione che

dimostri nel caso di spese di vitto, la permanenza necessaria presso il comune oltre un certo numero di ore quantificate in almeno otto; mentre nel caso di spese di alloggio, la permanenza necessaria nell'ente locale per due giorni consecutivi, tenuto conto della distanza chilometrica significativa dal luogo di residenza;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e 147 -bis, comma 1, del Testo unico i seguenti pareri:

- parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- i Principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.07.2022 di approvazione del “Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022-2024 e del bilancio di previsione economico – finanziario 2022-2024;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23;
- il D.M. 26 novembre 2012;
- il D.M. Interno 21 dicembre 2018

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa palesemente all'unanimità nei modi e nelle forme di legge dai n. 10 membri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto** della nota acquisita al n. 5702 del 21.11.2022 del protocollo dell'Ente, con la quale la dottoressa PICOCO Anna Carmela (C.F. PCCNCR63M42G187R), nata a Ostuni (BR) il 02.08.1963 e ivi residente in Contrada Monticelli a Mare s.n.c., Primo Revisore Estratto nel verbale di sorteggio del 19.10.2022 della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Lecce (prot. n. 0165558 di pari data, acquisito al n. 5128 di pari data del protocollo dell'Ente) si è dichiarata disponibile ad accettare la nomina, rendendo contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, di cui agli artt. 235, 236 e 238 TUEL;
- 2) di nominare** quale Revisore unico dei conti del Comune di Nociglia ai sensi dell'articolo 235 del D. Lgs. n. 267/00 fino alla scadenza del mandato la dottoressa PICOCO Anna Carmela (C.F. PCCNCR63M42G187R), nata a Ostuni (BR) il 02.08.1963 e ivi residente in Contrada Monticelli a Mare s.n.c., indicata quale Primo Revisore Estratto nel verbale di sorteggio del 19.10.2022 della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Lecce prot. n. 0165558 di pari data, acquisito al n. 5128 di pari data del protocollo dell'Ente;
- 3) di stabilire che**, ai sensi dell'articolo 235, comma 1, del D Lgs. n. 267/2000, l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità della presente deliberazione ex articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) di comunicare** al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore ai sensi dell'articolo 234, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) di stabilire** il compenso spettante al Revisore dei conti nell'importo annuo lordo di €4.620,00 oltre cassa previdenziale e IVA se dovuta, oltre al rimborso delle spese di viaggio che vengono così determinate: - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso spese effettivamente

sostenute e documentate; - nel caso di utilizzo di mezzo proprio: indennità chilometrica in misura pari a un quinto del costo della benzina;

- 6) **di corrispondere** altresì al Revisore, solo qualora si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il vitto e l'alloggio nella misura determinata in funzione del D.L. 66 del 24.4.2014 e comunque in misura non superiore al 50% del costo complessivo dell'incarico e solo previa acquisizione del verbale dell'organo di revisione che dimostri nel caso di spese di vitto, la permanenza necessaria presso il comune oltre un certo numero di ore quantificate in almeno otto; mentre nel caso di spese di alloggio, la permanenza necessaria nell'ente locale per due giorni consecutivi, tenuto conto della distanza chilometrica significativa dal luogo di residenza,
- 7) **di demandare** al Responsabile del Settore l'assunzione del relativo impegno di spesa per la causale;
- 8) **di trasmettere** copia del presente atto alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa come sopra,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione N. 21 del 30-11-2022

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Vincenzo VADRUCCI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 02-12-2022 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 02-12-2022

L'Impiegato Addetto
F.to Anna TOMA

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 30-11-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Nociglia, li 02-12-2022

Il Segretario Generale
Avv. Dott. Mario TAGLIAFERRO
